



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19/09/2008

=====

ADDI' 19/09/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

| | | | | | |
|------------|-------------|------------|--------------|------------|-----------|
| MARRAZZO | Pietro | Presidente | FICHERA | Daniele | Assessore |
| | | Vice | | | |
| MONTINO | Esterino | Presidente | MANCINI | Claudio | " |
| ASTORRE | Bruno | Assessore | MICHELANGELI | Mario | " |
| COPPOTELLI | Anna Salome | " | NIERI | Luigi | " |
| COSTA | Silvia | " | RODANO | Giulia | " |
| DALIA | Francesco | " | TIBALDI | Alessandra | " |
| DE ANGELIS | Francesco | " | VALENTINI | Daniela | " |
| DI CARLO | Mario | " | ZARATTI | Filiberto | " |
| DI STEFANO | Marco | " | | | |

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - ASTORRE - COPPOTELLI - COSTA - DE ANGELIS - DI STEFANO - MANCINI

DELIBERAZIONE N. 668

Oggetto:

Proposta di Legge Regionale "Divulgazione e comunicazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale per l'innovazione e lo sviluppo integrato delle zone rurali della Regione Lazio".



OGGETTO: proposta di Legge Regionale "Divulgazione e comunicazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale per l'innovazione e lo sviluppo integrato delle zone rurali della Regione Lazio"

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO il Regolamento del Consiglio Regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge regionale 12 dicembre 1987 n. 56 "Disciplina dei Servizi di sviluppo Agricolo e le successive modificazioni ed integrazioni";

VISTI gli "Orientamenti Comunitari per gli aiuti di stato nel settore Agricolo"(Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 2000/C 28/02) ;

VISTI i Regolamenti (CE):

n. 994/1998 del Consiglio del 7 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L. 142 del 14 maggio 1998,

n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L. 83 del 27 marzo 1999;

VISTO il testo della proposta di legge regionale formulata dalla Direzione regionale "Affari Giuridici e Legislativi" in collaborazione con la Direzione competente in materia;

VISTA la relazione dell'Assessore competente che sintetizza le motivazioni per le quali si rendono opportuni e necessari gli interventi normativi proposti;

CONSIDERATO quindi necessario aggiornare la precedente normativa in materia di servizi di sviluppo agricolo, ex Legge Regionale del 12 dicembre 1987, n.56., con particolare attenzione alla attuale Normativa Comunitaria e all'evolversi delle esigenze legate al contesto rurale della Regione Lazio;

CONSIDERATO altresì, che tali finalità sono volte a sostenere attività di divulgazione, di animazione e di orientamento in ambito agricolo, agroalimentare e forestale ;

RITENUTO necessario adeguare l'attuale normativa regionale sui Servizi di Sviluppo Agricolo rispetto alle novità introdotte dagli orientamenti comunitari e alle nuove esigenze rappresentate dal mondo agricolo, agroalimentare e forestale nelle zone rurali della Regione Lazio;

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo




DATO ATTO che, relativamente ai singoli articoli costituenti la proposta di legge, sono state esperte le procedure di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

DELIBERA

Di adottare e sottoporre alla approvazione del Consiglio Regionale l'unita proposta di legge regionale, concernente "Divulgazione e comunicazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale per l'innovazione e lo sviluppo integrato delle zone rurali della Regione Lazio" che consta di 17 articoli e di una relazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
Pietro Marrazzo

605/11

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“Divulgazione e comunicazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale per l’innovazione e lo sviluppo integrato delle zone rurali della Regione Lazio”


Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo






Art. 1
(Finalità ed oggetto)


1. La Regione sostiene le attività di divulgazione, di comunicazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale, al fine di promuovere:

- a) lo sviluppo armonico, sostenibile ed integrato delle aree agricole regionali;
- b) la crescita della competenza e della competitività degli operatori e delle imprese del settore agricolo, agroalimentare, forestale;
- c) la conservazione e la valorizzazione del territorio rurale e dell'ambiente, anche attraverso l'affermazione della multifunzionalità dell'impresa agricola;
- d) la tutela della salute degli operatori agricoli, il benessere degli animali, nonché la salubrità dei luoghi di lavoro e di produzione;
- e) l'educazione e la sicurezza dei consumatori in materia alimentare.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge, in coerenza con i principi della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia, detta norme per l'individuazione e la realizzazione di interventi di divulgazione e di comunicazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale, di seguito denominati interventi di divulgazione e comunicazione, nonché per il relativo finanziamento.


Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Menozzo






Art. 2


(Destinatari degli interventi di divulgazione e comunicazione)

1. Sono destinatari degli interventi di divulgazione e comunicazione gli imprenditori e gli operatori agricoli, i consumatori, gli enti pubblici e le persone giuridiche private, con o senza scopo di lucro.

2. Il piano di cui all'articolo 8 individua, per ciascuna tipologia di intervento, i relativi destinatari in riferimento al fabbisogno informativo e/o di sviluppo dei diversi settori, con particolare riguardo alla tipologia ed all'oggetto dell'intervento stesso nonché alla specifica filiera produttiva.


Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo





Art. 3

(Interventi di divulgazione e comunicazione)

1. Gli interventi di divulgazione e comunicazione possono essere a carattere polivalente o specialistico e sono relativi a:

- a) attività di animazione, servizi di consulenza, di assistenza e di aggiornamento professionale nei confronti degli imprenditori, degli operatori ed agli addetti del settore agricolo, agroalimentare e forestale;
- b) attività di comunicazione istituzionale sulle tematiche di interesse agricolo, agroalimentare e forestale;
- c) servizi di orientamento, attraverso interventi rivolti all'imprenditoria, al mercato ed ai consumatori;
- d) attività di promozione e di valorizzazione dei prodotti agroalimentari e del territorio rurale;
- e) indagini ed analisi conoscitive.

2. Gli interventi di cui al comma 1, sono realizzati, anche attraverso l'utilizzo di mezzi informatici ed interattivi, con metodologie divulgative quali:

- a) campagne di informazione e di animazione;
- b) sportelli informativi;
- c) prodotti editoriali;
- d) incontri e riunioni informative e attività dimostrative.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo




re
ve
14

Art. 4

(Soggetti attuatori)

1. Attuano gli interventi di divulgazione e comunicazione, sulla base di specifici progetti dagli stessi presentati, i seguenti soggetti:

- a) le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale ed organismi di loro emanazione;
- b) le organizzazioni del movimento cooperativo;
- c) gli altri soggetti riconosciuti ai sensi della normativa comunitaria vigente.


Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Mavrazzo




Handwritten notes:
MF
10
100

Art. 5

(Consultazione)

1. La Regione promuove il confronto con i soggetti coinvolti nell'individuazione e nella realizzazione degli interventi di cui alla presente legge attraverso la consultazione periodica degli stessi, al fine di acquisire le informazioni utili, di rilevare i fabbisogni, definire le tipologie di interventi di divulgazione e comunicazione nonché provvedere ad una loro eventuale riformulazione.

Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



te
ge

Art. 6


(Analisi e monitoraggio)

1. Al fine di assicurare l'effettiva rispondenza degli interventi di divulgazione e comunicazione alle esigenze del territorio nonché per valutare l'efficacia e l'efficienza degli stessi in merito al raggiungimento degli obiettivi individuati nel piano di cui all'articolo 6, l'amministrazione regionale svolge le seguenti attività:


- a) analisi della realtà rurale regionale e delle relative esigenze di divulgazione e comunicazione;
- b) monitoraggio permanente sull'efficacia degli interventi, ovvero la verifica periodica sulla realizzazione degli stessi, mediante la valutazione sull'adeguatezza delle strategie, dei mezzi e del personale impiegati.

2. Le informazioni risultanti dalle attività di analisi e di monitoraggio e le relative elaborazioni confluiscono in un'apposita banca dati, organizzata dall'amministrazione regionale o affidata da questa a soggetti esterni, nel rispetto della normativa vigente in materia .

3. L'analisi ed il monitoraggio possono essere effettuate anche avvalendosi delle informazioni assunte attraverso la Rete Informativa e Divulgativa Agricola di cui all'articolo 5.


Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo







Art. 7
(Rete Informativa e Divulgativa Agricola)

1. E' istituita, presso la Direzione regionale competente in materia di agricoltura, la Rete Informativa e Divulgativa Agricola (R.I.D.A.), quale rete di rilevamento dati volta a favorire la circolazione e l'integrazione delle informazioni tra i soggetti coinvolti ed interessati alla individuazione e alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

2. Per il coordinamento della R.I.D.A. la struttura regionale competente si avvale della collaborazione dei soggetti attuatori dei progetti selezionati ai sensi dell'articolo 10 anche ai fini del rilevamento e dell'elaborazione dei dati.


Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo





Handwritten initials and scribbles, possibly "A" and "de".

Art. 8


(Piano degli interventi di divulgazione e comunicazione)

1. La Regione, in conformità agli obiettivi della programmazione comunitaria, nazionale e regionale in materia, adotta il piano degli interventi di divulgazione e comunicazione, di durata triennale, nel quale, in base ai fabbisogni emersi dall'analisi di cui all'articolo 4, lettera a), sono definiti in particolare:

- a) gli obiettivi che la Regione intende raggiungere nel periodo di validità del piano;
- b) gli ambiti territoriali di intervento ritenuti prioritari;
- c) gli interventi da realizzare ed i relativi destinatari;
- d) la durata, pluriennale o annuale degli interventi di divulgazione e comunicazione e le modalità di realizzazione degli stessi nonché le forme di integrazione ed interazione con altre strutture dell'amministrazione regionale eventualmente coinvolte;
- e) i criteri di selezione dei progetti, le spese ritenute ammissibili e i termini e le modalità di erogazione dei finanziamenti;
- f) la ripartizione delle risorse tra i diversi ambiti di intervento e per il funzionamento della R.I.D.A., nonché la relativa copertura finanziaria e la quota di cofinanziamento a carico dei soggetti attuatori di cui all'articolo 11;
- g) i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti;
- h) le modalità per il controllo sullo stato di attuazione dei progetti e sull'utilizzazione dei finanziamenti, anche ai fini di un'eventuale revoca degli stessi.


Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo






Art. 9

(Procedure per l'adozione del piano degli interventi di divulgazione e comunicazione)

1. La Giunta regionale, entro il 30 settembre dell'anno precedente il triennio di riferimento, delibera la proposta di piano.

2. Il Consiglio regionale approva il piano degli interventi di divulgazione e comunicazione, che, pubblicato sul BUR, costituisce direttiva per le strutture regionali e per i soggetti interessati.

3. Il piano degli interventi di divulgazione e comunicazione può essere modificato con la stessa procedura prevista per la sua approvazione e mantiene validità fino all'approvazione del piano triennale successivo.


Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



14
10
11


Art. 10

(Attuazione del piano degli interventi di divulgazione e comunicazione)

1. Ai fini dell'attuazione del piano degli interventi di divulgazione e comunicazione, nonché di un suo eventuale aggiornamento, la Giunta regionale adotta annualmente un piano operativo degli interventi degli interventi di divulgazione e comunicazione, che, in particolare, prevede:

- a) la quantificazione e la qualificazione degli obiettivi a valenza annuale;
- b) gli ambiti dettagliati degli interventi degli interventi di divulgazione e comunicazione ai quali si conformano i progetti presentati dai soggetti attuatori;
- c) gli interventi eventualmente attuati direttamente dalla Regione.

Il Presidente della Regione Lazio
Piero Marrazzo



19.10.11
De

Art. 11


(Selezione dei progetti)

1. La selezione dei progetti avviene secondo procedure trasparenti e non discriminatorie, a condizione che gli stessi prevedano :

- a) la costituzione, da parte dei soggetti attuatori, di minimo un centro informativo che presta la propria attività nei confronti della collettività presente nell'ambito territoriale interessato dall'intervento;
- b) la presenza, per ciascun centro informativo, di minimo cinque unità di personale tecnico qualificato, di cui una con funzioni direttive, per la quale è necessaria l'iscrizione all'ordine dei dottori agronomi e forestali o all'ordine dei medici veterinari o, in alternativa, il possesso del diploma di perito agrario od agrotecnico ed almeno cinque anni di iscrizione nel rispettivo collegio professionale;
- c) l'adesione ad ogni centro informativo di un numero non inferiore a quattromila aziende agricole o a venti cooperative con un numero non inferiore a mille soci ed un fatturato minimo di 50.000.00 euro.

2. I progetti sono, altresì, selezionati sulla base dei criteri indicati nel piano di cui all'articolo 8, tenendo conto, in particolare, della capacità operativa ed economica dei soggetti attuatori, della professionalità, dell'esperienza tecnica e dei titoli formativi e di studio del personale impiegato per la realizzazione del progetto, nonché dell'ubicazione ed organizzazione degli stessi soggetti sul territorio.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 12


(Finanziamenti)

1. Il finanziamento degli interventi di divulgazione e comunicazione è concesso, per gli interventi di tipo polivalente, nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile, nonché, per gli interventi di tipo specialistico, nella misura massima del 95 per cento della spesa ammissibile.


2. In base alle risultanze della attività di monitoraggio, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), è concesso un ulteriore finanziamento, pari al 5 per cento della spesa ammissibile, al raggiungimento del 100 per cento degli obiettivi fissati nel piano operativo annuale di cui all'articolo 8, ovvero qualora gli obiettivi stessi siano raggiunti soltanto in una percentuale compresa tra il 60 e l'80 per cento è prevista una detrazione del finanziamento concesso, nella misura del 10 per cento della spesa ammissibile.

3. Qualora gli obiettivi fissati nel piano operativo annuale siano raggiunti soltanto in una percentuale inferiore al 60 per cento, oltre alla detrazione del 10 per cento della spesa ammissibile di cui al comma 2, è prevista un'ulteriore detrazione pari al 20 per cento della spesa ammissibile.

4. Nella valutazione del raggiungimento degli obiettivi ai sensi dei commi 2 e 3, la competente struttura regionale tiene conto di eventuali variabili non prevedibili che hanno inciso sull'efficacia dell'intervento di divulgazione e comunicazione.


Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo







Art. 13
(Controlli)

1. La struttura regionale competente svolge il controllo sullo stato di attuazione dei progetti e sull'utilizzazione dei finanziamenti con le modalità previste dal piano di cui all'articolo 8 ed, in particolare, effettua :

- a) controlli a campione, sui progetti in corso, sulla concreta attuazione degli stessi, nonché per l'accertamento dell'effettivo possesso da parte dei soggetti attuatori, dei requisiti dagli stessi dichiarati;
- b) verifiche finali sulla base della documentazione tecnica, economica ed amministrativa presentata a tal fine dai soggetti attuatori, per accertare la corretta utilizzazione dei finanziamenti concessi.

2. Qualora nel corso dei controlli di cui al presente articolo emergano difficoltà nell'attuazione dei progetti finanziati, anche in virtù del verificarsi di eventi non prevedibili, la Regione, nei limiti del finanziamento preventivamente concesso, consente variazioni ed integrazioni ai progetti stessi.

Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Handwritten initials or signature in the bottom left corner.

Art. 14


(Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato.

2. I contributi esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati ai sensi del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio del 7 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 142 del 14 maggio 1998.

3. I contributi soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità europea, sono concessi a condizione che la Commissione europea abbia adottato o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dei contributi stessi ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 83 del 27 marzo 1999. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

4. I suddetti contributi non possono cumularsi, oltre i massimali previsti dalla normativa comunitaria in materia, con altre sovvenzioni pubbliche riferite alle stesse voci di spesa.


Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 15

(Abrogazioni)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi:

- a) legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo);
- b) legge regionale 18 febbraio 1989, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56: "Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo");
- c) legge regionale 5 marzo 1990, n. 25 (Modifica all'art. 18 della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56 avente ad oggetto: "Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo");
- d) legge regionale 4 dicembre 1992, n. 49 (Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56, recante norme per la disciplina dei servizi di sviluppo agricolo);
- e) comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997) relativo a modifiche agli articoli 3 e 4 della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56;
- f) legge regionale 29 maggio 1997, n. 15 (Modifica della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56 concernente: "Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo");
- g) articolo 70 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000), concernente: "Modificazioni alla legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56, come modificata dalle leggi regionali 18 febbraio 1989, n. 13; 5 marzo 1990, n. 25; 4 dicembre 1992, n. 49; 22 maggio 1997, n. 11; 29 maggio 1997, n. 15 concernente disciplina dei servizi di sviluppo agricolo".

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo




Art. 16


(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il piano di cui all'articolo 10 è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

2. Sono fatte salve le obbligazioni già assunte in attuazione dei piani e dei programmi approvati ai sensi della l.r. 56/1987 e non ancora conclusi.


Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morozzo





032

Art. 17
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri finanziari relativi all'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti sul capitolo di spesa B16503.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo





Regione Lazio

ASSESSORATO AGRICOLTURA

L'Assessore

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“ Divulgazione e comunicazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale per l'innovazione e lo sviluppo integrato delle zone rurali della Regione Lazio”

RELAZIONE

La proposta di legge nasce dall'esigenza di aggiornare la precedente normativa in materia di servizi di sviluppo agricolo, ex Legge Regionale del 12 dicembre 1987, n.56., con particolare attenzione alla attuale Normativa Comunitaria e all'evolversi delle esigenze legate al contesto rurale della Regione Lazio.

Le finalità sono pertanto rivolte a sostenere attività di divulgazione, di animazione e di orientamento in ambito agricolo, agroalimentare e forestale.

Gli obiettivi della proposta di legge sono quelli di favorire

- lo sviluppo armonico, sostenibile ed integrato delle aree agricole regionali;
- la crescita della competenza e della competitività degli operatori e delle imprese del settore agricolo, agroalimentare, forestale
- la conservazione e la valorizzazione del territorio rurale e dell'ambiente, anche attraverso l'affermazione della multifunzionalità dell'impresa agricola la tutela della salute degli operatori agricoli,
- il benessere degli animali, nonché la salubrità dei luoghi di lavoro e di produzione;
- l'educazione e la sicurezza dei consumatori in materia alimentare.

Ancora una volta i destinatari degli interventi saranno, prioritariamente, gli operatori del settore agricolo senza dimenticare i consumatori, e tutti i soggetti, pubblici e privati, che interagiscono nell'ambito dello sviluppo rurale.

L'articolazione della proposta è altresì fondata su un sistema di rilevamento delle esigenze del mondo rurale, attraverso la costituzione di una rete informativa e divulgativa agricola (RIDA).

Il RIDA, pertanto, rappresenta un valido strumento di supporto e di indagine sulle reali esigenze di divulgazione e quale ulteriore azione di programmazione regionale a seguito del rilevamento delle esigenze della collettività rurale.

Successivamente un regolamento di attuazione definirà nel dettaglio la pratica applicazione del dispositivo della presente proposta di legge



Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Daniela Valentini